



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 14/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 5 maggio 2015, n.112

O.S.A. - Società Cooperativa a r.l. di Roma. Rilascio di autorizzazione all'esercizio per trasferimento della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 del R.R. n. 7/2002) denominata "OASI", dalla sede di Rodi Garganico (FG) - Località Lido del Sole alla sede di Vico del Gargano (FG) - Via Sueripolo n. 16, ai sensi degli artt. 5, 8 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di

Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 743 del 12/11/2014 - Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la Promozione della salute delle persone e delle pari opportunità.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 1 la "CRAP", struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con copertura assistenziale per 24 ore giornaliere, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

L'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., prevede che "Le strutture di riabilitazione psichiatrica di cui al Regolamento Regionale n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività."

L'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificato dalla L.R. n. 5 del 5/2/2013, stabilisce che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012."

L'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3 della L.R. 8/2004 e s.m.i. prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ai commi 1 e 2, prescrive inoltre che "tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune", allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al comma 3, stabilisce altresì che "alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1.", tra cui quella in oggetto del presente provvedimento.

La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 -l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i. (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

Il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha disposto, all'art. 1, comma 2 che:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio

coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;

2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;

3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale.”

La L.R. n. 14 del 17/06/2013 ha apportato modifiche e integrazioni alla L.R. n. 8/2004 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio sanitarie autorizzate e/o accreditate, tra l'altro abrogando il sopra citato R.R. n. 18 del 30/7/2009, ma stabilendo altresì, con l'inserimento all'art. 29 del comma 6 ter, che “Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. (...)”.

Con istanza del 16/04/2010 il legale rappresentante della “O.S.A. - Società Cooperativa a r.l.”, con sede legale in Roma alla Via Lucio Volturno n. 1, ha presentato istanza al Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria (PGS) ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 e s.m.i., per l'accreditamento istituzionale di una CRAP denominata “OASI” con dotazione di n. 14 posti letto, con sede in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, dichiarando:

“1. che la suddetta cooperativa gestisce dal 2002 a tutt'oggi la struttura richiamata in oggetto mediante convenzione con la ex ASL FG 1 di san Severo, ora ASL unica di Foggia, e pertanto è autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29 comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

2. che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro ed è in possesso dei requisiti tecnico-strutturali ed organizzativi, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento regionale n. 3 de 13/01/2005 e s.m.i.. (...)”.

Atteso che la CRAP “OASI” risultava compresa nel fabbisogno delle strutture riabilitative psichiatriche previste dall'art.1 lettera A, sub b), del R.R. n. 3/2006, nonché dalle Deliberazioni del Direttore Generale della ASL Foggia n. 1758 dell'08/10/2010 e n. 572 del 06/05/2011, con nota prot. n. A00-081/4075/APS1 dell'11/10/2011 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ha incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT di verificare presso la CRAP “OASI” di Vico del Gargano il possesso dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 per l'accreditamento.

Con nota prot. n. 08917/SISP/2012 del 03/02/2012 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso al Servizio APS gli esiti delle verifiche effettuate, esprimendo “GIUDIZIO FAVOREVOLE per l'accreditamento” della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16.

Successivamente, al fine di accertare lo status giuridico della struttura con riferimento al sopra riportato art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il Servizio APS ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG con nota prot. n. A00-081/1711/APS1 del 17/05/2012, ed al Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della medesima ASL con nota prot. n. A00-081/3320/APS1 del 09/10/2012, di fornire informazioni relative all'originaria convenzione stipulata dalla ASL FG in relazione alla CRAP “OASI” ubicata in Vico del Gargano alla Via Sueripolo n. 16.

Con nota prot. n. 84537-12 del 17/10/2012 e nota prot. n. 40170 del 17/04/2013 il Direttore del DSM ed il Direttore Generale della ASL FG hanno trasmesso al Servizio APS, rispettivamente:

- copia del “contratto per l'affidamento del servizio delle attività assistenziali, riabilitative e risocializzanti volte al recupero funzionale e sociale dei disabili psichici ospitati nelle comunità riabilitative del D.S.M.” - repertorio n. 25 dell'08/08/2002, stipulato tra il Direttore Generale dell'AUSL FG/1 ed il legale rappresentante della Cooperativa “O.S.A” a r.l. di Roma, “capofila della Associazione Temporanea di Impresa costituita con la Cooperativa DOMUS e la SpA Duemila”, relativo alle CRAP ubicate in Carpino,

Rodi Garganico, Sannicandro Garganico e San Severo;

- copia della Deliberazione del D.G. AUSL FG/1 n. 1642 del 05/08/2002, relativa all'affidamento alla Società Cooperativa a r.l. "O.S.A." di Roma, in ATI con la Società Cooperativa "Domus" e la Società Cooperativa "Duemila", dei servizi di attività assistenziali volte al recupero funzionale e sociale degli utenti disabili a carico del DSM.

In riferimento alle CRAP di Carpino e di San Severo è stata presentata istanza di accreditamento istituzionale dalla Società Cooperativa "Domus" di Taranto, mentre la Società Cooperativa a r.l. "O.S.A." di Roma ha presentato istanza di accreditamento istituzionale per la CRAP di Sannicandro Garganico e la CRAP "OASI" di Vico del Gargano.

Posto che quest'ultima struttura non coincideva con l'ubicazione indicata nel succitato contratto n. 25 dell'08/08/2002, riferita al Comune di Rodi Garganico anziché a quello di Vico del Gargano;

rilevato che la CRAP "OASI" risultava pertanto autorizzata all'esercizio, ai sensi del sopra riportato art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i., nella sede di Rodi Garganico;

con nota prot. n. A00_081/1842/APS1 del 10/05/2013 il Servizio APS ha chiesto al Direttore Generale, al Direttore del DSM della ASL FG e al Legale Rappresentante della "O.S.A." - Società Cooperativa a r.l. di Roma di fornire chiarimenti in ordine alle procedure di trasferimento adottate, come di seguito riportato:

"(...) si rileva il trasferimento della struttura in oggetto da Rodi Garganico a Vico del Gargano, il quale agli atti d'ufficio non risulta autorizzato secondo le disposizioni normative sui trasferimenti di cui alla L.R. n. 8/2004 e al R.R. n. 18 del 30/7/2009.

Difatti, l'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub 3.3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevede espressamente che i trasferimenti di strutture già autorizzate in altra sede, al pari della realizzazione di nuove strutture, siano soggetti all'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, ossia quello di ubicazione della nuova struttura. (...).

Per quanto esposto, si chiede ai destinatari della presente nota di fornire urgentemente chiarimenti sulle procedure di trasferimento adottate dalla CRAP "OASI" (...).

Con nota prot. n. 02.NZ.2013 del 22/05/2013 il legale rappresentante della Società Cooperativa "O.S.A." a r.l. ha precisato che: "La struttura era inizialmente ubicata in Lido del Sole - Comune di Rodi Garganico e gestita secondo gli accordi contrattuali evidenziati nella documentazione (...) trasmessa dal DSM ASL FG con nota prot. n. 84537-12 del 17/10/2012; dalla stessa si evince, inoltre, che il contratto di affitto con la proprietà era sottoscritto direttamente con la ex ASL FG 1.

A causa di inadempienze contrattuali della ASL FG, in data 04/04/2008 si è presentato presso la struttura di Lido del Sole un Ufficiale per eseguire una sentenza di sfratto esecutivo e della quale abbiamo portato a conoscenza la stessa ASL con comunicazione del 10/4/2008, informando tra l'altro di aver già individuato una struttura nel Comune di Vico del Gargano (pertanto nella stessa ASL) e richiedendo l'intervento presso il Tribunale al fine di concedere una proroga utile al rilascio delle dovute autorizzazioni ed al completamento dei lavori necessari per il rispetto dei requisiti tecnico-strutturali.", allegandovi:

- copia delle comunicazioni del 10/04/2008 e 06/06/2008 con cui la Società Cooperativa informava di quanto sopra riportato il Commissario Straordinario, il Direttore Sanitario e il Direttore del DSM ASL FG;

- copia della nota prot. n. 984 del 19/07/2008 con cui il Direttore del DSM della ASL FG comunicava al Dirigente del Settore PGS della Regione Puglia, "in esecuzione delle determinazioni del Nucleo Ispettivo regionale sulle strutture riabilitative conseguenti alla visita ispettiva di cui alla nota in allegato n. 24/4346/5 del 4 maggio 2004, relativamente al problema del trasferimento della sede", che il trasferimento sarebbe avvenuto "il prossimo 30 luglio presso i nuovi locali concessi in fitto all'attuale Gestore per tale finalità dal Comune di Vico del Gargano, al termine dei necessari lavori di adeguamento.";

- copia del contratto di affitto stipulato il 21/05/2008 tra il Comune di Vico del Gargano e la Società Cooperativa a r.l. O.S.A.;

- copia del provvedimento prot. n. 8590 del 16/09/2008 con cui il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Vico del Gargano ha autorizzato, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, "l'agibilità dell'immobile sito alla Via Sueripolo n. 16 (...) da adibire a struttura residenziale psichiatrica."

Posto quanto sopra, a seguito di approfondimenti istruttori il Servizio APS ha rilevato che con la sopra citata nota prot. n. 24/4346/5 del 04/05/2004, agli atti d'Ufficio, il Dirigente del Settore Sanità della Regione Puglia, sulla scorta delle risultanze della visita ispettiva effettuata dal NIR (Nucleo Ispettivo Regionale) in data 01/04/2004 presso la CRAP "OASI" ubicata a Rodi Garganico - Località Lido del Sole, aveva comunicato al Direttore Generale della ASL FG, al Direttore del DSM della ASL FG ed "Al Rappresentante Legale Comunità Riabilitativa "Oasi - Lido del Sole" C.da Piano - Rodi Garganico" quanto segue:

"(...) la Comunità Riabilitativa - attivata nel 1998 e, pertanto, allo stato, non transitoriamente accreditata - pur risultando, sul piano organizzativo ed operativo, per la gran parte, conforme al regolamento regionale n. 7/2002, presenta carenze in relazione agli standard di personale, all'attività psichiatrica e psicologica e di carattere strutturale, in riferimento non solo ai requisiti minimi individuati dal regolamento, ma, finanche, alla precedente disciplina approvata con DCR n. 244/97.

(...)

La struttura è assolutamente non a norma, perché allocata in zona poco urbanizzata, sprovvista di autorizzazione sanitaria, abbisognevole di interventi di manutenzione straordinaria, non arredata adeguatamente, non provvista della camera da letto per il personale, con n. 2 servizi igienici non forniti di tutti i sanitari.

(...)

Conseguentemente, considerato che, in sede di visita ispettiva, è emersa la volontà dell'Ente Gestore di trasferire la Comunità Riabilitativa in altra struttura a norma e si è avuta notizia di contatti in corso tra la Ital.Co.Ser., la ASL FG/1 ed i Sindaci della zona per l'individuazione della nuova sede, si invita codesta Azienda e la Società Ital.Co.Ser. a fornire a questo Assessorato, con urgenza, dettagliate informazioni in merito a quanto segue: (...) trasferimento della Comunità Riabilitativa in altra sede idonea (...)"

In riscontro alla citata nota prot. n. A00-081/1842/APS1 del 10/05/2013, con nota prot. n. 0056824-13 del 06/06/2013 il Direttore del DSM ASL FG ha trasmesso al Servizio APS, tra l'altro:

- copia della nota prot. n. 984 del 19/07/2008 del DSM ASL FG e copia del provvedimento di agibilità prot. n. 8590 del 16/09/2008 del Comune di Vico del Gargano, già trasmesse al Servizio APS dal legale rappresentante della Società Cooperativa "O.S.A." a r.l.;

- copia della nota prot. n. 278 del 23/05/2013 con cui il Direttore del Centro di Salute Mentale "Gargano Nord" comunicava allo stesso Direttore del DSM che, a seguito di sfratto esecutivo a causa di "Inadempienze contrattuali da parte della ASL" (la ASL FG 1, che aveva sottoscritto direttamente il contratto di affitto con la proprietà), la Cooperativa OSA individuava una struttura a Vico del Gargano dove poter trasferire la Comunità OASI e provvedeva alla ristrutturazione dell'immobile, siglando il contratto di locazione con il Comune di Vico del Gargano ed acquisendo l'autorizzazione del Comune circa l'agibilità dell'immobile, e che "l'allora Direttore p.t. del DSM autorizzava il trasferimento con nota del 19/07/2008 prot. n. 984";

- il permesso di costruire rilasciato alla Cooperativa O.S.A. dal Comune di Vico del Gargano il 06/06/2008 per l'esecuzione del progetto di "ristrutturazione edilizia immobile da ex Caserma Carabinieri a struttura residenziale psichiatrica;

- la Deliberazione n. 59 del 29/04/2008 con cui il Comune di Vico del Gargano ha deliberato di dare in locazione alla Cooperativa O.S.A. i locali ubicati in Via Sueripolo;

- la nota del 06/06/2008 con cui il "Direttore di Divisione" della Coop. O.S.A., rammentato che l'Ufficiale giudiziario incaricato dello sfratto esecutivo aveva concesso una proroga sino al 31/07/2008 grazie all'intervento della ASL e soprattutto del Direttore del DSM, informava il Commissario Straordinario, il

Direttore Sanitario e lo stesso Direttore del DSM della ASL FG della sottoscrizione del contratto di affitto con il Comune e dell'inizio dei relativi lavori di ristrutturazione e che la Cooperativa stava "compiendo ogni sforzo possibile, anche di natura economica, per rispettare le scadenze e gli impegni assunti e provvedere, entro la fine del prossimo mese di luglio, al trasferimento dei nostri ospiti nella nuova struttura", precisando altresì di restare "in attesa di conoscere quali procedure vogliate adottare per la necessaria autorizzazione";

- la nota del 10/04/2008 con cui il "Consigliere Delegato" della Coop. O.S.A., in relazione allo sfratto esecutivo "nei confronti della ASL", tra l'altro informava il Commissario Straordinario ed il Direttore del DSM della ASL FG di aver individuato una nuova struttura nel Comune di Vico del Gargano di proprietà dello stesso Comune e di essere in attesa di una imminente delibera di autorizzazione alla locazione dell'immobile.

A seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della CRAP "OASI" dal Comune di Rodi Garganico al Comune di Vico del Gargano inoltrata in data 27/01/2014 dalla "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." di Roma, con nota prot. n. 877 del 28/1/2014 il Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Vico del Gargano ha chiesto al Servizio APS "la prevista verifica di compatibilità da effettuare nei termini previsti dall'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004, per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di n. 1 (uno) modulo di struttura da destinarsi a Comunità Riabilitativa Psichiatrica assistenziale residenziale (art. 5 comma 1 della L.R. n. 8 del 28.5.2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale 30 luglio 2009, n. 18, art. 1), da ubicarsi nel Comune di Vico del Gargano in Via Sueripolo n. 16."

In riscontro alla sopra citata richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Vico del Gargano, con nota prot. n. A00-081/1247/APS1 del 31/03/2014 il Servizio APS ha comunicato al Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Vico del Gargano quanto segue:

"Atteso che:

- la CRAP denominata "OASI", gestita dalla "O.S.A. - Operatori Socio Assistenziali soc. Coop. a r.l.", era originariamente ubicata nel Comune di Rodi Garganico (FG) e risultava autorizzata all'esercizio in detta sede ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. n. 8/2004, il quale dispone che (...);

- con nota prot. n. 24/4346 del 04/05/2004, il Dirigente del Settore Sanità di questo Assessorato comunicava al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore del DSM dell'ASL FG ed al Legale Rappresentante della Società Coop. a r.l. "O.S.A." che, a seguito della visita ispettiva effettuata in data 01/04/2004 dal NIR - Nucleo Ispettivo Regionale presso la CRAP "OASI" ubicata a Rodi Garganico in località Lido del Sole, era stato accertato che la struttura presentava carenze, tra l'altro, di ordine strutturale, in quanto la struttura risultava "allocata in zona poco urbanizzata, sprovvista di autorizzazione sanitaria, abbisognevole di interventi di manutenzione straordinaria, non arredata adeguatamente, non provvista della camera da letto per il personale, con n. 2 servizi igienici non forniti di tutti i sanitari (...)", e contestualmente, considerato che l'Ente Gestore aveva manifestato la volontà di trasferire la Comunità Riabilitativa in altra struttura a norma, invitava la ASL FG a fornire dettagliate informazioni in merito, tra l'altro, all'adeguamento ai requisiti minimi del R.R. n. 7/2002 ed al trasferimento della CRAP in altra sede idonea;

- il Direttore del DSM ASL FG con nota prot. n. 56824 del 06/06/2013 ha trasmesso a questo Servizio (...);

- con la sopra citata nota prot. n. 278 del 23/05/2013 il Direttore del Centro di Salute Mentale "Gargano Nord" ha precisato che il trasferimento di sede è avvenuto a settembre 2008;

- l'articolo 29, comma 5 della L.R. n. 8/2004, poi soppresso dalla L.R. n. 14 del 17/06/2013, stabiliva che le strutture riabilitative psichiatriche, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, erano autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento

definitivo, nell'ambito della AUSL ove era ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dell'Azienda USL competente per territorio;

si rileva che:

- trattandosi di trasferimento nell'ambito della stessa USL, oltre che nello stesso Distretto Socio Sanitario (da Rodi Garganico a Vico del Gargano), comunicato dalla ASL alla Regione e di fatto operato prima delle modifiche apportate alla L.R. n. 8/2004 dalla L.R. n. 14/2013 con l'inserimento degli articoli 18bis e 28bis, nel caso di specie l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune non necessita del parere di compatibilità da parte della Regione.

Si precisa inoltre che:

- sebbene la Cooperativa O.S.A. abbia dunque già trasferito la struttura nell'attuale sede di Vico del Gargano in assenza delle previste autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento (previa verifica dei requisiti nella nuova sede) da parte della Regione;

- considerato in particolare che la ASL FG aveva comunicato alla Regione l'imminente trasferimento della sede in esecuzione delle determinazioni del Nucleo Ispettivo regionale ed a seguito di sfratto esecutivo a causa di inadempienze contrattuali da parte della ASL (locataria dell'immobile), che successivamente tutti gli atti della ASL FG riportano la struttura quale ubicata in Vico del Gargano e che la Cooperativa ha continuato ad esercitare l'attività sin dal 2008 nella nuova sede in vigenza di accordi contrattuali con la ASL FG;

- considerato inoltre che sin dal 2009 le istanze e le comunicazioni della Soc. Cooperativa O.S.A. hanno riguardato la struttura ubicata in Vico del Gargano, tant'è che questo Servizio con nota dell'11/10/2011 ha conferito incarico per la verifica dei requisiti ulteriori nella attuale sede di Vico del Gargano;

- fatte salve, in relazione all'istanza del 16/04/2010 presentata dalla Soc. Coop. "O.S.A." ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 per la CRAP "Oasi" ubicata in Vico del Gargano, le successive determinazioni di questo Ufficio in merito alla presenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa per l'accreditamento della struttura;

successivamente al rilascio da parte di codesto Comune dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, e previa richiesta da parte della Soc. Coop. "O.S.A." dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nella nuova sede e conseguente verifica dei requisiti previsti da parte del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, questo Servizio potrà rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento alla struttura in oggetto."

Con nota trasmessa a mezzo PEC del 03/04/2014 il Comune di Vico del Gargano ha trasmesso al Servizio APS la Determinazione gestionale n. 71 dell'01/04/2014, reg.gen. n. 191/2014, con cui il Responsabile del Settore 1° - Affari Generali ha rilasciato alla "O.S.A.- Operatori Socio Assistenziali soc.Coop. A r.l., che gestisce la CRAP denominata "OASI", originariamente ubicata in Rodi Garganico (FG), con sede in Vico del Gargano alla Via Sueripolo, n. 16, autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ex artt. 5 e 7 della L.R. n. 8/04 (...)"

Con nota prot. n. 11/14 als dell'08/04/2014 la "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." di Roma ha chiesto al Servizio APS, ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della CRAP denominata "OASI" nella nuova sede in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, allegando la documentazione prevista dal Modello AutEserc1 di cui alla D.G.R. n. 2095/2004.

Pertanto, con nota prot. n. A00-081/2370/APS1 del 02/07/2014, il Servizio APS ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, territorialmente competente, ad effettuare, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., idoneo sopralluogo presso la CRAP "OASI" nella sede di Vico del Gargano, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per l'esercizio della

predetta tipologia di struttura.

Con nota trasmessa a mezzo PEC del 14/11/2014 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso a questo Servizio gli esiti delle verifiche effettuate presso la struttura in oggetto, inviati con nota prot. n. U.0089736 del 27/10/2014 dai Tecnici della Prevenzione Coord del SISP Area Nord ASL FG, i quali hanno comunicato quanto segue: "Effettuato apposito sopralluogo in data 21/10/2014 presso la struttura in oggetto, nel corso dei quali si è verificato che la stessa è conforme ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, generali e specifici, previsti per le strutture che erogano prestazioni previste dal punto D.03 del Reg. regionale 13/1/2005 n. 3 dal Reg. regionale 27/11/2002 n. 7 e successive mod. e integrazioni, per una Comunità Riabilitativa Psichiatrica, per posti letto n. 14 Esprimono Parere Favorevole per il rilascio al Legale Rappresentante della Cooperativa Operatori Sanitari Associati (OSA), con sede legale in Roma alla Via Lucio Volturno n. 1, dell'Autorizzazione all'esercizio per trasferimento di una CRAP denominata "OASI" dalla località di Lido del Sole in Rodi garganico (FG) alla Via Sueripolo n. 36 di Vico del Gargano (FG).".

Posto tutto quanto innanzi riportato e considerato:

- che la "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." di Roma ha trasferito la struttura nell'attuale sede in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16 in assenza delle previste autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune e della successiva autorizzazione all'esercizio per trasferimento (previa verifica dei requisiti nella nuova sede) da parte della Regione;
- che il provvedimento prot. n. 8590 del 16/9/2008 rilasciato dal Comune di Vico del Gargano si riferisce esclusivamente all'agibilità dell'immobile e non può pertanto essere considerato, come invece asserito dal legale rappresentante dalla Soc. Coop. "O.S.A." con la sopra citata nota prot. n. 02.NZ.2013 del 22/05/2013, quale "autorizzazione all'esercizio", peraltro di competenza regionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 3 e 5, comma 1, lettera b), numero 1.1. della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
- che, nonostante quanto sopra, si è ritenuto di non dover avviare il procedimento di chiusura della struttura ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in quanto detto trasferimento è stato di fatto portato a conoscenza della Regione sin dal 19/07/2008 con la citata nota prot. n. 984 del DSM della ASL FG, ed, inoltre, la Società ha continuato ad esercitare l'attività nella nuova sede in vigenza di accordi contrattuali con la ASL FG;
- che, peraltro, la CRAP "OASI", nella precedente sede di Rodi Garganico - località Villa del Sole, non è mai stata in possesso dello status di struttura transitoriamente/provvisoriamente accreditata, né ha mai conseguito l'accreditamento istituzionale;
- che l'art. 3, co. 32 della L.R. n. 40 del 31/12/2007 ha disposto che "Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge (...)"
- che non è applicabile alla struttura in oggetto la fattispecie giuridica di cui all'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. ["le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n.3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012"], atteso che:
- l'art. 21 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. riporta al comma 2, lett. d), tra le condizioni essenziali per l'accreditamento, il possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dell'attivazione della struttura;
- la CRAP "OASI" era autorizzata all'esercizio dell'attività nella sede di Rodi Garganico, ai sensi dell'art. 29, comma 5bis della L.R. n. 8/2004 sopra riportato;
- alla data dell'istanza di accreditamento istituzionale della CRAP ubicata in Vico del Gargano (16/04/2010) risulta assente il possesso dell'autorizzazione all'esercizio nella suddetta struttura;

- l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento nella sede di Vico del Gargano alla Via Sueripolo n. 16 è stata rilasciata soltanto in data 01/04/2014;
- pertanto, in assenza del propedeutico provvedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, sino al rilascio dello stesso avvenuto in data 01/04/2014, la Regione non poteva rilasciare alcun provvedimento di autorizzazione all'esercizio per la struttura ubicata in Vico del Gargano;
- risulta quindi assente il possesso, sia dell'autorizzazione "alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009" che "delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2012" [autorizzazione alla realizzazione e autorizzazione all'esercizio];

si propone di rilasciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, 8, comma 3 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, alla "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Roma alla Via Lucio Volturno n. 1, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Proverbio Massimo, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della CRAP con n. 14 posti letto "OASI", dalla sede di Rodi Garganico in Località Lido del Sole alla nuova sede di Vico del Gargano in Via Sueripolo n. 16, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Petrella Sabina, nata a San Severo (FG) il 18/05/1978, medico specialista in Psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia con il n. 6239;
- allo stato, la CRAP denominata "OASI", ubicata a Vico del Gargano (FG) in Via Sueripolo n. 16, non può essere accreditata, per cui lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, comunicherà con apposito atto il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata il 16/04/2010 dalla "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." di Roma ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Programmazione Assistenza

Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di rilasciare, di rilasciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, 8, comma 3 e 29, comma 6 ter della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, alla "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Roma alla Via Lucio Volumnio n. 1, il cui Legale Rappresentante è il Sig. Proverbio Massimo, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della CRAP con n. 14 posti letto "OASI", dalla sede di Rodi Garganico in Località Lido del Sole alla nuova sede di Vico del Gargano in Via Sueripolo n. 16, con la precisazione che:

- il Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Petrella Sabina, nata a San Severo (FG) il 18/05/1978, medico specialista in Psichiatria, iscritta all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia con il n. 6239;

- allo stato, la CRAP denominata "OASI", ubicata a Vico del Gargano (FG) in Via Sueripolo n. 16, non può essere accreditata, per cui lo scrivente Servizio, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, comunicherà con apposito atto il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale inoltrata il 16/04/2010 dalla "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." di Roma ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "O.S.A. - Società Cooperativa a r.l." con sede legale in Roma alla Via Lucio Volumnio n. 1;

- al Direttore Generale della ASL FG;

- al Direttore del DSM ASL FG;

- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG;

- al Sindaco del Comune di Vico del Gargano (FG);

- al Sindaco del Comune di Rodi Garganico (FG);

- al Dirigente del Servizio P.A.T.P. della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim

Vincenzo Pomo